

CAMERA DEI DEPUTATI N. 48-C
(*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA
E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 4 agosto 1948

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 dicembre 1948 (Stampato n. 64)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)**

**COL MINISTRO DEL TESORO E *AD. INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)**

**COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)**

**E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 dicembre 1948*

Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia,
agevolando la costruzione di case per lavoratori

Presentata alla Presidenza il 14 febbraio 1949

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel prendere in esame il disegno di legge n. 48-B « Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori », nel testo approvato dal Senato della Repubblica, la XI Commissione si è trovata d'accordo nel fermare la propria attenzione sugli articoli del nuovo testo che apportavano più profonde modificazioni alla struttura del disegno approvato dalla Camera.

Ed in effetto gli articoli che più si distaccano da tale testo primitivo sono quelli riguardanti rispettivamente il piano di finanziamento e il criterio di distribuzione degli alloggi. Le altre modificazioni del testo o discendono naturalmente da questi due o apportano al testo varianti di non grande rilievo.

Il piano di finanziamento nella nuova stesura, infatti, prevede, rispetto al primitivo, le seguenti varianti:

a) il contributo dello Stato pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle lettere successive;

b) la unificazione della percentuale contributiva dei datori di lavoro all'1,20 per cento dello stipendio mensile di ciascun lavoratore, comprensivo di tutti gli elementi previsti nel testo approvato dalla Camera dei deputati e per le categorie previste in esso;

c) la unificazione del contributo dei lavoratori nella percentuale di 0,60 per cento degli stipendi e salari rispettivi come sopra (ridotto a 0,40 per cento per i capifamiglia aventi a carico più di tre persone, come dall'articolo 8 del testo approvato dalla Camera).

Prevede inoltre la esclusione degli accantonamenti facoltativi delle altre categorie non considerate nelle lettere precedenti.

Il contributo dei dipendenti dalle aziende di cui sopra — così ridotto — viene versato, come per i datori di lavoro, senza rimborso, come contributo di solidarietà sociale.

In aggiunta a tali elementi costitutivi del piano di finanziamento secondo il testo trasmesso dal Senato, è prevista la facoltà — da concedersi ai Comuni — di applicare fino al 31 dicembre 1955 un'imposta a carico di

coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente le necessità del complesso familiare.

I caratteri di tale imposta saranno precisati con separato provvedimento di legge; il provento sarà destinato all'incremento del fondo per l'esecuzione del piano nel comune che applica il tributo.

Tale nuovo piano di finanziamento — riducendo le percentuali contributive, che, secondo il testo approvato dalla Camera, raggiungevano la media ponderata dell'1,48 per cento sugli stipendi — riduce l'entità del piano di costruzione nel settennio; ma, non essendo più previsto il rimborso dei versamenti dei lavoratori, con conseguente alleggerimento del necessario apparato tecnico e amministrativo di gestione, il piano di costruzione può essere prolungato oltre il settennio con le quote di ammortamento degli alloggi, dati in proprietà, e con le pigioni versate dai locatari degli appartamenti concessi in locazione.

A tale proposito si fa notare che il sistema di assegnazione degli alloggi, nel testo approvato dal Senato, prevede l'attribuzione di metà alloggi in proprietà, metà in locazione: assegnazione da farsi — nell'un caso e nell'altro — con criteri di preferenza che saranno stabiliti dal regolamento.

Altre varianti — alcune di merito, altre di forma — riguardanti la composizione del Comitato direttivo, la composizione e le attribuzioni della gestione I. N. A.-CASA; le categorie esentate dai contributi; il piano di costruzione e gli enti cui può essere deferito l'incarico per le costruzioni; la facoltà concessa ad aziende e cooperative legalmente costituite di inserirsi nel sistema di costruzioni previsto dal presente disegno di legge e le norme che regolano tale facoltà; la prevista assegnazione in amministrazione degli alloggi destinati a locazione agli enti previsti nell'articolo 18 del nuovo testo; il piano di costruzione degli alloggi oltre il settennio; la riduzione e unificazione del contributo dello Stato per ciascun alloggio nella percentuale del 3,20 per cento; varianti, molte delle quali conseguono ai nuovi criteri previsti nel piano di finanziamento e nel sistema di

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

distribuzione degli alloggi, possono essere facilmente rilevate dal confronto fra i due testi del disegno di legge.

La Commissione — come già detto — si è particolarmente soffermata su quelli più direttamente interessanti il piano di finanziamento e il sistema di distribuzione, come quelli che più incidono sulla sostanza del testo precedente.

Di fronte a queste modificazioni apportate dal Senato della Repubblica, la maggioranza della Commissione — nell'esame di esse e nelle conclusioni che ne ha ricavate — ha seguito tale ordine di considerazioni.

Ben lungi da essa il non riconoscere che le modificazioni suesposte possano essere oggetto di ampia discussione e di serena critica, particolarmente tenendo presenti taluni criteri cui la maggioranza si è ispirata nel corso della discussione del testo primitivo. D'altronde, la maggioranza ha riconosciuto, nel testo adottato dal Senato della Repubblica, salva la sostanza del primitivo disegno di legge; e cioè: l'oggetto di esso, che è appunto di tendere ad alleviare la disoccupazione, l'efficace mezzo adottato (la costruzione di case per lavoratori, col conseguente incremento — continuativo e accertato in un determinato numero di alloggi — dello stagnante settore edilizio proprio nella fattispecie della edilizia popolare), il sistema di finanziamento ispirato al criterio della solidarietà sociale dei ceti produttivi (lavoratori e datori di lavoro) a favore dei ceti involontariamente improduttivi (disoccupati) e dei lavoratori stessi (contributo alla riduzione della disoccupazione e sviluppo della edilizia popolare).

Ha riconosciuto, d'altronde, che i nuovi criteri adottati dal Senato sono fondati su un diligente e ben elaborato piano tecnico-amministrativo.

Ha riconosciuto, altresì, che l'apportata riduzione del contributo percentuale da parte dei lavoratori, mentre notevolmente alleggerisce il già modesto contributo previsto nel disegno approvato dalla Camera, renderebbe sproporzionatamente gravoso — rispetto all'entità complessiva del nuovo gettito di quel contributo — l'apparato tecnico amministrativo necessario per il piano di rimborso.

Queste considerazioni oggettive hanno indubbiamente facilitato la decisione presa

dalla maggioranza della Commissione in base ad un'altra prevalente considerazione.

E cioè che ove non si riconoscessero nel disegno del Senato gravi motivi di critica dal punto di vista tecnico in sede legislativa e amministrativa, dovesse sopra tutto prevalere la considerazione dell'urgenza di passare alla fase esecutiva della di legge, allo scopo di realizzare quanto il disegno si propone e per il quale esso è stato presentato e discusso; sollecitati anche a tale determinazione dal voto espresso da questa Camera nella seduta del 22 dicembre 1948 con l'approvazione dell'ordine del giorno che ha per primo firmatario il collega onorevole Cappi.

Tale considerazione non ha tuttavia impedito lo svolgersi di una, seppur rapida, discussione sugli emendamenti presentati dalla minoranza, ai quali la maggioranza — pur avendo schiettamente e pregiudizialmente esposto i criteri che la ispiravano nell'esame del nuovo testo — ha di volta in volta espresso un suo motivato parere. Il che ha reso possibile la formulazione d'un ordine del giorno, votato all'unanimità, da far valere in sede di regolamento, circa i criteri di preferenza nell'assegnazione degli alloggi e di decadenza dell'assegnatario da non far valere in caso di infortunio temporaneo e di disoccupazione involontaria.

La maggioranza della XI Commissione, pertanto, nel far presenti alla Camera i criteri che l'hanno ispirata nel suo lavoro e nella ferma convinzione che nulla debba premere di più che realizzare immediatamente e senza ulteriori rinvii un efficace e continuativo, seppur limitato, strumento di lavoro per i disoccupati e di incremento costante e sicuro dell'edilizia popolare, pensa che d'altronde nulla meglio dell'esperienza possa suggerire quelle eventuali norme correttive o integrative che rendano il disegno di legge e la sua pratica esecuzione più efficaci, adeguati al bisogno, aderenti al criterio sociale ispiratore.

Con tali intendimenti, la maggioranza della Commissione, nel far proprio — per queste preminenti considerazioni pratiche — il testo approvato dal Senato della Repubblica, si onora di presentarlo alla Camera per la sua approvazione.

RUMOR, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ritorna dal Senato dinanzi alla Camera, sostanzialmente modificato, il disegno di legge contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, mediante la costruzione di case per lavoratori.

In primo luogo a noi sembra che si debba dare atto ai Colleghi del Senato del buon lavoro, in un certo senso, da essi fatto.

Tutta la parte più complicata, farraginoso, e per ciò più inoperante del piano — e contro la quale noi ci eravamo strenuamente battuti — è stata soppressa.

Non più prestito forzoso, non più emissione dei buoni-casa, per cui viene a mancare la necessità di tenere oltre 20 milioni di conti correnti vivi per 25 anni, non più assegnazione di appartamenti mediante l'estrazione a sorte.

Indubbiamente il disegno di legge, così come lo ha modificato il Senato, ha perso le sue caratteristiche fondamentali e noi non abbiamo difficoltà a riconoscere che, nei confronti dell'originale, esso è migliorato e si è pertanto fatto un, sia pur timido, passo avanti. Ma non basta.

Secondo noi, dalle premesse stabilite dal Senato occorre trarre le conseguenze che logicamente ne scaturiscono.

Ora il disegno di legge che ci viene proposto si riduce a provvedere alla costruzione di case con contributi che in definitiva sono a totale carico dello Stato.

Invero, quali sono i cespiti da cui il piano trae annualmente i capitali per il proprio finanziamento?

Sono i seguenti:

- a) un contributo dello Stato, per lire 15 miliardi;
- b) un contributo dei lavoratori, per 12 miliardi;
- c) un contributo dei datori di lavoro, per lire 20 miliardi.

Sono tre in uno; poiché i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono delle vere e proprie imposte e non sono quindi che dei cespiti imponibili che lo Stato cede, come fosse in definitiva del denaro prelevato dalle casse del Tesoro.

Nè vale osservare, come qualcuno ha fatto, che per i lavoratori può più propriamente parlarsi di tassa, anziché di imposta, perché in corrispettivo del loro contributo

essi riceveranno un alloggio a condizioni di favore; poiché questo è vero solo per una infima minoranza di lavoratori, cioè per 180.000 (tanti sono gli appartamenti che si costruiranno nel settennio) su 5.700.000 lavoratori soggetti a contributo, pari ad una percentuale di poco più del 3 per cento. Per l'altro 97 per cento il contributo rappresenta una vera e propria imposta: imposta quant'altro mai ingiusta ed errata nell'attuale stato di depressione della nostra economia, e tenuta presente la mancata rivalutazione dei salari e degli stipendi.

E allora, se il piano si riduce — come effettivamente si riduce — a costruire delle case con i denari dello Stato, è dovere preciso di noi tutti, onorevoli colleghi, quello di vigilare, e conseguentemente dettare tutte quelle norme legislative che siano atte a favorire il buon impiego delle somme erogate.

Ora, il disegno di legge rimandatoci dal Senato, nel quale è stata giustamente e sapientemente soppressa tutta la parte più deteriore del piano (prestito forzoso, buoni-casa, lotteria) che giustificava l'intervento di un ente come l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il quale solo poteva mettere a disposizione del piano un'attrezzatura adeguata alle necessità amministrative del piano stesso, nel modo in cui era allora congegnato, non sembra a noi meritevole di approvazione nella sua interezza, così come ci hanno proposto i Colleghi della maggioranza della Commissione, perché lascia ancora in essere la sezione speciale dell'I.N.A.-Casa, con tutte le ingenti inutili spese che essa comporta. Senza dire che noi non approviamo, nell'attuale situazione, neanche l'applicazione del contributo a carico dei lavoratori. Noi comprendiamo benissimo, le preoccupazioni dei Colleghi della maggioranza. Una qualsiasi modifica dell'attuale disegno di legge, così come ci è stato rimesso dal Senato, porterebbe con sé la necessità di un nuovo rinvio del disegno stesso all'altro ramo del Parlamento.

E tutto questo mentre la stagione lavorativa è alle porte ed urge quindi approntare i programmi di lavoro per poter iniziare al più presto le costruzioni.

In questo senso le preoccupazioni dei Colleghi della maggioranza sono anche nostre, anzi maggiormente nostre. Ma esse, per gravi

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che siano, non sono tali da poterci fare dimenticare il nostro tassativo dovere di vigilare a che i denari dello Stato non vengano male impiegati, e che le imposte siano messe con equità e giustizia.

Questi ci sembra che siano i doveri tradizionali e fondamentali di qualsiasi Parlamento.

Noi non neghiamo che vi è una necessità di far presto. Non perché crediamo che questo piano possa risolvere i due problemi: quello della disoccupazione e quello degli alloggi.

Troppo forti sono le distanze fra le necessità e i provvedimenti adottati con l'attuale disegno di legge.

Di fronte ad oltre 2 milioni e mezzo di disoccupati, l'attuale piano occuperà appena 70 mila unità; 35 mila direttamente nelle nuove costruzioni e 35 mila indirettamente nelle industrie collaterali. Quanto agli alloggi, tutti sanno che il fabbisogno minimo alla fine del settennio sarà di circa 10 milioni di vani, dei quali l'attuale piano con i suoi 90 mila vani non riuscirà a coprire neppure un decimo.

Comunque, siamo d'accordo che è meglio qualche cosa che nulla.

Dobbiamo però rilevare che questo benedetto piano a tutt'oggi ha avuto un effetto controproducente sulle costruzioni edilizie.

Con la scusa di questo piano il Governo ha bloccato ogni altro suo intervento nella edilizia sovvenzionata, e per un anno si è costruito punto o poco. D'accordo, quindi, che all'inizio della stagione lavorativa, bisogna sbarazzarci da questo disegno di legge.

È proprio tenendo presente queste preoccupazioni che la minoranza si è ridotta a non insistere nella sua richiesta radicale, che risolverebbe il problema in una maniera razionale e definitiva, quella cioè di rimandare l'attuale disegno di legge alla Commissione dei lavori pubblici perché lo inserisca organicamente nei progetti di legge sull'edilizia preannunciati dal Ministro dei lavori pubblici.

Per il resto la minoranza si limita a fare due sole richieste: la soppressione della sezione speciale dell'I. N. A.-Casa e la sostituzione dei contributi dei lavoratori con un contributo dei proprietari e locatari di appartamenti con un numero di vani eccedenti il normale fabbisogno.

Con queste modificazioni, se accolto prontamente dalla Camera, il disegno di legge verrebbe inviato con urgenza al Senato; il quale potrebbe, nel termine di quindici o venti giorni, approvarlo, così da fare in

tempo a poter dare inizio alla sua applicazione pratica nella prossima stagione lavorativa.

Ci corre ora l'obbligo di illustrare brevemente le nostre richieste:

1°) Sopprimere la sezione speciale dell'I. N. A.-Casa e demandare la parte esecutiva del piano al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'edilizia), il quale dovrà ripartire il totale delle somme annualmente disponibili nella seguente misura:

a) il 50 per cento per il finanziamento delle cooperative aziendali formate prevalentemente da operai;

b) il 25 per cento all'I. N. C. I. S. per costruzione di case per gli impiegati statali;

c) il 25 per cento per il finanziamento degli Istituti delle case popolari, per la costruzione di alloggi da mettersi a disposizione prevalentemente degli impiegati privati e degli Enti locali.

Abbiamo già detto le ragioni per cui viene ora a cessare qualsiasi motivo che giustifichi la necessità per lo Stato — che ha i suoi organi specifici già attrezzati in proposito — di dover ricorrere per costruire delle case, all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Ognuno resti nella sfera della propria competenza.

E questo maggiormente quando con l'uscire da questa buona norma si va incontro a spese inutili.

Quanto si è previsto che costi di spese generali la costituzione di questa sezione dell'I. N. A.-Casa?

Mistero! Nella pur ampiamente elaborata relazione di maggioranza del Senato, stesa dal senatore Rubinacci, non troviamo imputata al costo delle costruzioni la percentuale delle spese generali. Noi non abbiamo dati certi per poter prevedere la misura di questa percentuale, ma siamo sicuri di non andare errati se la calcoliamo sulla base del 5 per cento e per circa 50 miliardi annui, si ha una spesa non indifferente di 2.500 milioni, che per 7 anni fanno un totale di 17.500 milioni.

Ora, con la nostra proposta, questa spesa può essere quasi completamente eliminata. Invero, al centro il Ministero dei lavori pubblici provvederebbe con il suo organo specifico, la Direzione generale dell'edilizia, che ha a sua disposizione 5 divisioni che sono pagate con i mezzi ordinari di bilancio, e che attualmente non devono essere sovraccaricate di lavoro, se amministrano soltanto

500 milioni per lavori di ordinaria manutenzione.

Alla periferia le cooperative edilizie sono amministrate nella grande maggioranza da consigli direttivi, formati dai soci, che prestano gratuitamente la propria opera.

L'I. N. C. I. S. e gli Istituti delle Case popolari hanno già i loro organi amministrativi, il cui lavoro andrà di poco o nulla a pesare sulle nuove costruzioni. È quindi dimostrato che con la nostra proposta, oltre a non andare a creare nuovi inutili e dannosi organi burocratici, si risparmiano nel settennio non meno di 15 miliardi di lire, alleggerendo in tal modo notevolmente il prezzo di costo delle costruende case.

2°) Sostituire il contributo dei lavoratori, di cui alla lettera b) dell'articolo 5 dell'attuale disegno di legge, con un contributo a fondo perduto di lire 500 mensili a carico dei proprietari e locatari di appartamenti, che godano un numero complessivo di vani, esclusi i servizi, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

Abbiamo già accennato che questi contributi sono delle vere e proprie imposte. Abbiamo pur detto che una delle maggiori funzioni del Parlamento è quella di provvedere ad un equo e giusto riparto delle imposte.

Ebbene, onorevoli Colleghi, vi sembra giusto ed equo che su un bilancio come il

nostro che, per oltre i due terzi si regge sulle imposte indirette, per le quali proprio le grandi masse lavoratrici sostengono il maggior peso, si debba ancora su queste classi inferire anche con le imposte dirette?

Sembra a voi giusto che in questo momento di depressione economica, con la mancata rivalutazione dei salari e degli stipendi, si debbano decurtare questi magri salari e stipendi di ben 12 miliardi annui?

Per di più si deve tener presente che anche i 20 miliardi annui che si chiedono ai datori di lavoro, finiranno con l'essere in gran parte riversati sulle spalle degli stessi lavoratori nelle loro qualità di consumatori, con il noto meccanismo per il quale i datori di lavoro trasferiscono sui prezzi di costo i carichi a cui vengono sottoposti.

Per queste sacrosante ragioni, abbiamo trovato più equo e più giusto esentare gli operai e gli impiegati da qualsiasi contributo e chiedere a coloro che godono di un appartamento dotato di un numero di vani eccedente il normale fabbisogno un intervento nella misura non eccessiva di lire 6.000 annue per sette anni.

La minoranza si riserva di concretare, in sede di discussione degli articoli, con regolari emendamenti, le proprie richieste.

Essa confida di ottenere su queste il consenso della maggioranza dei Colleghi.

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.

Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispose il piano di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione.

Il Comitato è costituito:

1°) dal presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, e sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2°) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale;

3°) da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, da tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 5, designati dalle rispettive Associazioni sindacali, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che dovrà tener conto dell'importanza numerica delle Associazioni stesse, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative e da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria;

4°) dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dei lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

ART. 2.

Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge è costituita presso

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

Identico.

ART. 2.

Identico.

l'Istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalità giuridica e denominata Gestione I. N. A.-CASA.

Spetta alla Gestione I. N. A.-CASA dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonché il rilascio di procure generali o speciali.

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I. N. A.-CASA si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

La Gestione I.N.A.-CASA è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre, al Ministro del tesoro insieme con la relazione del Comitato e del collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

Il bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

ART. 3.

Alla Gestione I.N.A.-CASA è preposto un Consiglio direttivo formato:

1°) dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

2°) da tre rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle Associazioni sindacali delle categorie interessate su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che dovrà tener conto dell'importanza numerica delle Associazioni stesse;

3°) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

4°) da un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta dell'Ordine stesso;

5°) da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto coi Ministri del tesoro e dei lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

ART. 3.

Identico.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della Gestione I. N. A.-CASA.

ART. 4.

Per la Gestione I.N.A.-CASA è istituito un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro del tesoro e composto:

1°) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al IV, che lo presiede;

2°) da un rappresentante della ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al V;

3°) da quattro rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento; hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo di cui all'articolo 3; attestano la veridicità dei bilanci e ne riferiscono annualmente.

ART. 5.

Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del piano previsto dall'articolo 1, per ciascun anno del settennio che si inizia col primo del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge:

a) lo Stato verserà un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle successive lettere b) e c), oltre il contributo di cui all'articolo 22 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

b) i dipendenti — comunque qualificati — dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, nonché delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico verseranno un contributo pari allo 0,60 per cento delle loro retribuzioni mensili;

c) i privati e gli Enti pubblici, datori di lavoro alle persone contemplate alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e le

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, verseranno un contributo pari all'1,20 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti.

I contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità di caro pane, dell'indennità di mancata mensa, delle indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata, o delle mensilità eccedenti la 12^a.

ART. 6.

È data facoltà ai Comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente le necessità del complesso familiare.

L'imposta sarà applicabile sino al 31 dicembre 1955 ed il provento sarà destinato ad incremento del fondo per l'esecuzione del piano nel Comune che applica il tributo.

Con separato provvedimento di legge saranno fissati i caratteri dell'imposta, i termini di riscossione, il limite massimo delle aliquote ed il rapporto tra il numero dei vani, la composizione e le esigenze del complesso familiare.

ART. 7.

I contributi, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5, saranno versati all'I.N.A.-CASA a rate mensili.

I contributi, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5, saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi dell'articolo 5, lettera *c*), dai datori di lavoro, saranno da essi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione di malattia o per la corresponsione degli assegni familiari, indicato, per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle perali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie, previste per il contributo, unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, sono estese ai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 5.

Gli Enti o Istituti, percettori del contributo, unitamente al quale dovrà essere effettuata

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la riscossione, vi provvederanno senza onere alcuno, versando nei dieci giorni alla Gestione I.N.A.-CASA le somme per conto di essa riscosse.

ART. 8.

Per la raccolta dei fondi, secondo le norme dettate dal precedente articolo, per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari degli alloggi e per l'espletamento di altri servizi amministrativi, il Comitato, di cui all'articolo 1, e la Gestione I.N.A.-CASA si varranno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

I rapporti fra il Comitato, di cui all'articolo 1, la Gestione I.N.A.-CASA e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e con quello dell'industria e del commercio.

Per la gestione amministrativa affidata all'I.N.A.-CASA, di cui all'articolo 2, sarà provveduto secondo le norme da emanarsi ai sensi del successivo articolo 28.

ART. 9.

Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'articolo 5 i lavoratori che rientrano in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia all'esenzione:

- 1°) abbiano compiuto il 59° anno di età;
- 2°) siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni;
- 3°) siano lavoratori del mare avvicendati.

Sono esclusi altresì dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Il contributo, di cui alla lettera b) dell'articolo 5, è ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione per i lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotano gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Il Comitato di cui all'articolo 1 predisporrà un piano tecnico-finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per lavoratori, tenendo conto dell'importo dei contributi pagati o pagabili dalla categoria dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni e da quella dei dipendenti da datori di lavoro privati, secondo quanto si prevede nell'articolo 5.

Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in cinque tipi diversi, da 1 a 5 vani oltre gli accessori.

La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte verrà stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato.

Detto piano dovrà tener conto dell'indice di affollamento di ogni Comune e delle distruzioni belliche.

In ogni caso, l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà essere inferiore a un terzo delle somme complessive da investire.

ART. 11.

Per la costruzione delle case per lavoratori, il Comitato può incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti per le case popolari o altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonché Consorzi e Cooperative di produzione e di lavoro.

Le aziende e le cooperative legalmente costituite, composte di dipendenti da una o più aziende o da Amministrazioni pubbliche, e che non beneficino di alcun altro contributo o concorso a carico dello Stato per costruzione di case, potranno costruire direttamente case, con un numero di vani proporzionato al numero rispettivo dei propri dipendenti o dei propri iscritti. La costruzione dovrà essere compiuta nei primi tre anni di applicazione del piano, previa autorizzazione del Comitato, secondo progetti e modalità da approvarsi dal Consiglio direttivo di cui all'articolo 3. Le case costruite dalle cooperative dovranno essere assegnate ai soci nei modi e nei termini di cui all'articolo 14. Le case costruite dalle aziende saranno per metà assegnate ai propri dipendenti a termini dell'articolo 14 e per

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

metà destinate alla locazione sempre ai propri dipendenti, a termini dell'articolo 19.

Nel caso, di cui al comma precedente, le aziende potranno esser autorizzate, dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-CASA, a sospendere, dopo l'inizio dei lavori, il versamento dei contributi dovuti in proprio e per i loro dipendenti, salvo conguaglio finale. Similmente le cooperative, di cui al comma precedente, potranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-CASA, dopo l'inizio dei lavori, a riscuotere direttamente dalle aziende o dalle pubbliche Amministrazioni, alle cui dipendenze prestino la propria opera i loro iscritti, l'importo dei contributi dovuti, salvo conguaglio finale.

In entrambi i casi la Gestione I.N.A.-CASA provvederà, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, a versare i contributi statali maturati, di cui agli articoli 5 e 22.

Le case costruite dalle aziende, e non assegnate ai sensi dell'articolo 14, saranno amministrate da un comitato misto composto di rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori. In caso di cessazione dell'azienda le case passeranno in amministrazione agli Enti previsti dall'articolo 19.

ART. 12.

Le case costruite in esecuzione della presente legge e le relative aree restano di proprietà della Gestione I.N.A.-CASA, finché siano definitivamente trasferite ai sensi degli articoli 14 e 19.

ART. 13.

Metà degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-CASA sarà assegnata in proprietà e metà sarà destinata alla locazione.

I criteri di preferenza per l'assegnazione, sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento.

I lavoratori, che abbiano pagata almeno una mensilità di contributo, possono, nel termine che per ciascun anno sarà fissato dal Comitato, prenotarsi presso l'I.N.A.-CASA per l'assegnazione di un alloggio in proprietà a norma dell'articolo 14.

Annualmente si procederà altresì all'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione.

ART. 14.

L'assegnazione degli alloggi destinati ad essere trasferiti in proprietà avverrà a mezzo di promessa di vendita con consegna immediata e pagamento rateale.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di 25 anni, durante i quali corrisponderà rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della Gestione I.N.A.-CASA, al netto del valore capitale del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 22.

L'obbligo del pagamento delle rate, previste dal comma precedente, decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione fatta all'interessato che la sua domanda di prenotazione è stata accolta. Sarà all'uopo fissata una rata provvisoria, salvo conguaglio a costruzione ultimata.

È in facoltà dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del debito residuo, nonché di fare versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del suo debito, purché ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.

ART. 15.

L'assegnatario potrà, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, cedere l'assegnazione con promessa di vendita a favore di altro lavoratore, che abbia pagata una intera annualità di contributo, e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio.

La cessione fatta in difformità delle disposizioni del regolamento è nulla di pieno diritto.

ART. 16.

Tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi assegnati ai sensi dell'articolo 14 sono a carico degli assegnatari.

ART. 17.

All'assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di pagamento rateale dell'alloggio, succedono nei relativi diritti i suoi eredi. Essi sono obbligati solidalmente alla corresponsione delle rate residue fin quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non siano attribuiti ad uno solo degli eredi, che resterà obbligato a detta corresponsione.

All'assegnatario o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel pagamento delle rate per tre mensilità consecutive, la Gestione I.N.A.-CASA intimerà ordine di pagamento entro il termine di 30 giorni, sotto pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne ricorrano gli estremi, sarà pronunziata dalla

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gestione I.N.A.-CASA e determinerà la perdita del diritto all'alloggio.

Resosi, in tal guisa, disponibile l'alloggio, la Gestione I.N.A.-CASA lo assegnerà ad altro lavoratore, secondo le norme della presente legge. Il nuovo assegnatario sarà tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto delle somme già versate, dedotta una quota per l'uso dell'alloggio, da stabilirsi dalla Gestione I.N.A.-CASA. Il rimborso avverrà, a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per l'estinzione del debito.

ART. 18.

L'assegnatario potrà stipulare con Istituti di assicurazione una polizza di assicurazione sulla vita umana, che comprenda anche il rischio di invalidità assoluta e permanente, per la durata massima di 25 anni. Le condizioni di polizza dovranno prevedere che, in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente dell'assegnatario, l'Istituto assicuratore si sostituisca all'assegnatario medesimo nell'obbligo di corrispondere le rate ancora a scadere fino al termine dei 25 anni, rimanendo liberati da tale onere l'assegnatario o i suoi aventi causa.

ART. 19.

La metà degli alloggi, destinata alla locazione a norma dell'articolo 13, sarà affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ad Istituti di previdenza o ad altri Enti similari. L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi sarà versato annualmente dall'Ente amministratore alla Gestione I.N.A.-CASA.

Al termine della propria gestione, l'I.N.A.-CASA trasferirà, mediante convenzione preventivamente approvata dal Comitato di cui all'articolo 1 e dai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la proprietà degli alloggi di cui al precedente comma e di quelli costruiti per la locazione direttamente dalle aziende, ai sensi dell'articolo 11, agli Enti indicati nel comma precedente.

Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verrà stabilito tenendo conto d'ogni spesa, nessuna esclusa, per manutenzione, amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà colle condizioni del mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Dopo i primi sette anni, il Comitato provvederà a predisporre in ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi, con i fondi che affluiranno dai versamenti delle rate da parte degli assegnatari di case in proprietà, dagli avanzi netti delle locazioni degli alloggi, di cui all'articolo 19, e dal contributo statale previsto dal successivo articolo 22.

Gli alloggi costruiti ai sensi del comma precedente saranno destinati secondo le norme degli articoli 13, 14 e 19.

Le rate per gli assegnatari in proprietà degli alloggi costruiti dall'ottavo anno in poi non godranno del contributo statale dell'1 per cento, di cui all'articolo 22.

ART. 21.

Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito, potrà autorizzare la Gestione I.N.A.-CASA ad emettere obbligazioni allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case. All'ammortamento di tali obbligazioni saranno devoluti i fondi previsti nel primo comma dell'articolo 20.

Il Ministro del tesoro potrà autorizzare Istituti di assicurazione e di previdenza ed Istituti di credito di qualunque tipo, anche in deroga alle rispettive norme statutarie, ad acquistare obbligazioni emesse a norma del primo comma del presente articolo.

ART. 22.

Oltre il contributo previsto dall'articolo 5, lo Stato corrisponderà alla Gestione I.N.A.-CASA, per ciascun alloggio costruito nei primi sette anni di attuazione del piano, un contributo in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire 400.000 per vano.

Tale contributo sarà corrisposto per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio.

Gli accessori saranno conteggiati per un vano in caso di alloggio di una stanza utile, per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze utili e per due vani negli altri casi.

L'intero contributo per gli alloggi assegnati in locazione ed il 2,20 per cento per gli alloggi assegnati in proprietà saranno devoluti alla Gestione I.N.A.-CASA per gli scopi previsti nell'articolo 20, mentre, per gli al-

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

loggi assegnati in proprietà, l'1 per cento andrà a scomputo delle rate, a norma dell'articolo 14.

ART. 23.

Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione della presente legge, è ammessa la espropriazione per causa di pubblica utilità, applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del prefetto della provincia, nella quale deve eseguirsi la costruzione.

Spetta altresì al prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilità delle opere, agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

Le aree espropriate sono retrocesse di pieno diritto ai proprietari espropriati, contro la restituzione dell'indennità di espropriazione da essi percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o dall'occupazione temporanea, ove abbia avuto luogo, non sia stato dato inizio alla costruzione effettiva della casa.

ART. 24.

I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione di cui al comma precedente non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le case costruite in attuazione della presente legge saranno esentate dall'imposta sui fabbricati per la durata di venticinque anni.

ART. 25.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948-1949.

Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla Gestione I.N.A.-CASA ed utilizzate a copertura del con-

ART. 23:

Identico.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.

tributo previsto dall'articolo 5, lettera a), nonché a copertura delle annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per l'esecuzione delle costruzioni.

Allo scadere di ciascuno dei sette esercizi finanziari previsti si provvederà alla determinazione definitiva delle annualità complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla fine dei sette anni si procederà al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22. La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al settennio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, prelevando per i primi quattro anni le somme necessarie dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti di America.

Con l'esercizio 1952-53, qualora non sia rinnovato l'accordo con gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

ART. 26.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 5 e 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa sino a un massimo di lire 500.000.

Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della gestione.

ART. 27.

Ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative sulle controversie per cui essa sussiste, le azioni di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria su tutte le questioni che possano insorgere nell'attuazione della presente legge non sono proponibili dai lavoratori contro la Gestione I.N.A.-CASA, se non previo esperimento di un ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato di cui all'articolo 1.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Identico.

L'azione giudiziaria è sempre proponibile, decorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso.

ART. 28.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare nello stesso termine, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge, secondo i principi e i criteri direttivi da essa determinati.

ART. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Identico.